

**DISCIPLINARE TECNICO INTERNO
SULL'UTILIZZO DI BODY CAM E DASH CAM
PER IL COMUNE DI LAZISE**

SOMMARIO

1. Oggetto e finalità
2. Conferimento dei dispositivi
3. Ordine di attivazione del dispositivo
4. Attivazione delle Body Cam
5. Attivazione delle Dash Cam
6. Memory card e formalità di registrazione
7. Conservazione dei dati
8. Disattivazione del dispositivo
9. Prescrizioni d'uso dei dispositivi
10. Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare tecnico interno si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'articolo 2 ter, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.
2. Il presente disciplinare ha lo scopo di fornire le prescrizioni minime generali di utilizzo delle c.d. Body Cam (telecamere portatili, indossabili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce) e Dash Cam (piccole videocamere che vengono posizionate sulle autovetture, generalmente sul cruscotto, e in grado di registrare quello che accade all'interno ma soprattutto all'esterno dell'abitacolo), in conformità a quanto previsto al Capo I, art. 6 del "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Lazise" che qui integralmente si richiama.
3. In particolare il presente documento vuole fornire le indicazioni delle fattispecie in cui le microcamere dovranno essere attivate
 - dei soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
 - delle operazioni autorizzate in ipotesi di emergenza;
 - di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.

Art. 2 – Conferimento dei dispositivi

1. L'impiego delle Body Cam e Dash Cam deve essere disposto dal Comandante, dal Responsabile dell'Ufficio di polizia locale, o dal soggetto nominato "Designato al servizio di Videosorveglianza" dell'Ente. In mancanza, di tali soggetti, l'utilizzo di tali strumenti può essere disposto dal Sindaco in qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, che individua il singolo operatore di polizia a cui affidare il dispositivo.

Art. 3 – Ordine di attivazione del dispositivo

1. In relazione all'attivazione dei dispositivi di cui ai precedenti articoli spetta all'ufficiale di polizia giudiziaria o, in caso di assenza anche temporanea, al capo pattuglia che impiega il dispositivo durante il servizio impartire l'ordine di attivazione della registrazione, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
2. Lo stesso soggetto, individuato ai sensi del comma precedente, ne disporrà la disattivazione.

Art. 4 – Attivazione delle Body Cam

1. Le Body Cam, dispositivi volti a riprendere quanto accade durante l'intervento dell'agente di polizia, devono essere indossate dagli agenti ad inizio turno, mediante l'apposizione sulla pettorina della divisa.
2. Il dispositivo, la cui operatività è segnalata dalla presenza di un led, deve essere attivato, ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare, nel momento in cui viene indossato, tuttavia le immagini vengono registrate e salvate solo ed esclusivamente nel caso in cui sia l'agente di polizia a premere l'apposito tasto di registrazione.
3. L'agente di polizia locale, nell'ambito delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati, è chiamato ad attivare il sistema di registrazione, secondo quanto indicato al precedente art. 3.
4. Nello specifico è obbligo attivare la Body Cam, conformemente alle modalità operative prescritte dal presente disciplinare, solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità: in ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità che legittimano l'operazione di riproduzione visiva.
5. Il dispositivo può essere attivato anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali.

Art. 5 – Attivazione delle Dash Cam

1. Le Dash Cam, poste a bordo dei veicoli, sono volte a riprendere quanto accade durante il turno di pattuglia e dovranno essere attivate ad inizio turno.
3. Qualora il dispositivo preveda la registrazione delle immagini solo su attivazione dell'utente e non consenta la registrazione continua ed automatica delle stesse, l'agente di polizia locale deve provvedere ad attivare il sistema di registrazione nell'ambito delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Per l'attivazione della modalità di registrazione l'agente deve osservare quanto previsto dall'art. 3 del presente disciplinare,
3. Nello specifico è obbligo attivare le Dash Cam, conformemente alle modalità operative prescritte dal presente disciplinare, solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità: in ipotesi di insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità che legittimano l'operazione di riproduzione visiva.

4. Il dispositivo può essere attivato anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali.

Art. 6 – Memory card e formalità di registrazione.

1. Le schede di memoria di cui sono dotate le Body Cam e le Dash Cam devono essere contraddistinte da un numero seriale che, a sua volta, dovrà essere annotato in un apposito registro recante le seguenti indicazioni:

- a) il giorno di utilizzo;
- b) la fascia oraria (termine iniziale e finale);
- c) i dati indicativi del servizio;
- d) il nominativo e la qualifica dell'agente;
- e) la firma di presa in carico del dispositivo;
- f) la firma di restituzione del dispositivo;
- g) note eventuali

2. La scheda di memoria, all'atto della presa in carico da parte del singolo operatore, non dovrà contenere alcun dato archiviato e nessuna immagine registrata in precedenza.

Art. 7 – Conservazione dei dati

1. In conformità con il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Lazise" solo ed esclusivamente il personale appartenente all'Ufficio di Polizia locale è autorizzato a prendere visione del materiale e, una volta verificato che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi, può disporre l'estrazione.

2. Le immagini raccolte devono essere memorizzate su un' unica apposita postazione, debitamente identificata ed a ciò destinata, posizionata presso l'Ufficio di polizia locale, al quale deve avere accesso solo ed esclusivamente il personale di polizia locale, appositamente nominato e responsabilizzato.

3. Le operazioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai sensi di quanto contemplato dal "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Lazise" e dal presente disciplinare, devono essere registrate su apposito su apposito file di log opportunamente protetto.

4. Le password di accesso al software ed ai dispositivi in cui sono memorizzate le immagini dovranno essere conservate in cassaforte, al fine di poter essere utilizzate dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia locale in casi eccezionali di urgenza, su richiesta di autorità pubblica, nel caso in cui siano fisicamente assenti tutti gli agenti autorizzati.

5. Le immagini, conservate in forma cifrata, devono essere cancellate automaticamente ed irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di sette giorni, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di accertamento dell'Autorità giudiziaria.

6. Nell'ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, si deve provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini.

Art. 8 – Disattivazione dei dispositivi

1. Al termine del servizio l'agente di polizia interessato dovrà procedere alla disattivazione del dispositivo di cui ai precedenti art.4 e art.5, del presente disciplinare, ed alla conseguente compilazione del registro previsto dall'art.6,

depositando tutta la documentazione video realizzata, presso l'Ufficio di Polizia Locale Comunale.

2 All'operatore di polizia che effettua le riprese è fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le immagini.

Art. 9 – Prescrizioni d'uso dei dispositivi

Il trattamento informatico dei dati acquisiti con "Body Cam", "Dash Cam" dovrà avvenire comunque in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione degli stessi, nonché secondo le eventuali indicazioni d'uso specifiche per i relativi dispositivi.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema

di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego delle "Body Cam" / "Dash Cam" si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.P.R. del 15 gennaio 2018 n.15, , al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 101/2020, oltre che al "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio del Comune di Lazise" e ai provvedimenti emessi dal Garante per la Protezione dei dati personali sulla tematica.